

REGOLAMENTO (CE) N. 2255/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1998

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel quadro del regime specifico previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98 ⁽⁴⁾, ha fissato le misure specifiche per l'approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli;considerando che il regolamento (CE) n. 2137/97 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito, per l'olio di oliva, il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1998;

considerando che, per permettere l'approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel corso dell'intera campagna 1998/1999, è necessario adottare un bilancio previsionale complementare di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999;

considerando che per evitare un'interruzione del regime è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore dell'olio d'oliva che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 117 del 21. 4. 1998, pag. 5.⁽⁵⁾ GU L 297 del 31. 10. 1997, pag. 1.